

La Cassazione interviene sugli obblighi della banca richiamando il Testo unico (dlgs 346/90)

Interessi agli eredi condizionati

Nessun pagamento se manca la dichiarazione di successione

Pagina a cura
di STEFANO LOCONTE
E LUCIA DUTTO

La banca non può versare gli interessi agli eredi fino a quando non sia presentata la dichiarazione di successione. Nulla è dovuto, quindi, agli eredi di chi deteneva valori mobiliari. Questo è quanto chiarito dalla Suprema corte con l'ordinanza n. 9670/2021 pubblicata il 13 aprile 2021. Che ha richiamato l'art. 48, comma 3, del dlgs n. 346 del 1990 (Testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni), il quale pone in capo ai debitori del de cuius il divieto di pagare le somme agli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione, prevede un'ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, allo scopo di operare una coazione all'adempimento dell'obbligo fiscale posto a carico degli eredi, sicché fino a tale momento sono inapplicabili gli artt. 1224 e 1282 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo.

Il caso. I giudici di legittimità sono stati chiamati a chiarire se la banca sia obbligata o meno a riconoscere agli eredi gli interessi sulle somme appartenenti al de cuius, già titolare di un contratto di deposito, custodia e amministrazione titoli, per tutto il periodo di tempo in cui vi era sospensione dell'obbligo di corrispondere agli stessi eredi il controvalore dei valori mobiliari compravenduti. Il tutto con conseguente valu-

La legittima condotta della banca

L'art. 48, comma 3, del dlgs n. 346 del 1990 prevede un'ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, allo scopo di operare una coazione all'adempimento dell'obbligo fiscale posto a carico degli eredi, sicché fino a tale momento sono inapplicabili

gli artt. 1224 e 1282 cc, salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo. Ne deriva che gli interessi non sono dovuti in iure, in quanto l'istituto di credito, adempiendo a una norma fiscale cogente, adegua il suo comportamento a legge

tazione della condotta dell'istituto di credito a titolo di eventuale inadempimento.

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità trae origine da un giudizio instaurato nei confronti di un istituto di credito dall'erede di un titolare di un rapporto di deposito, custodia e amministrazione titoli. Tale erede ha chiesto la condanna della banca al risarcimento del danno derivatogli dalla mancata corresponsione, da parte di quest'ultima, degli interessi sulla somma di 965.677,13 euro, costituenti il controvalore di titoli azionari venduti e lasciata in giacenza dalla banca su un conto transitorio infruttifero, nel periodo decorso tra l'apertura della successione e la consegna della denuncia di successione da parte dell'erede. Il Tribunale di prime cure ha accolto la domanda avanzata dall'erede, riconoscendo come dovuti tali interessi, mentre in sede di impugnazione è stata rigettata. La vicenda è dunque stata portata sino in Cassazione.

La Suprema corte ha ripercorso il ragionamento logico-giuridico operato dalla Corte d'appello partendo dai fatti occorsi a cominciare dalla circostanza che il titolare del rapporto di deposito dei titoli in amministrazione e custodia è venuto a mancare nel 1987. Pertanto, dopo tale evento, la banca ha provveduto alla custodia dei titoli e ad accreditare i dividendi maturati su un «conto sospeso creditore», in attesa della dichiarazione di successione, legittimamente dovendo essa trattenerne le somme e conservarle a disposizione dell'avevte diritto. Il giudicante ha anche precisato che neppure a seguito dell'estinzione del rapporto predetto, si è in qualche modo raggiunta la prova della conclusione, con gli eredi, di un diverso negozio e del relativo patto che costituisca titolo per il debito degli interessi sulle somme giacenti. In particolare, ha reputato non provato tale obbligo in capo alla banca di corrispondere gli interessi, non essendo questi dovuti né in forza del contratto di deposito titoli

in custodia e amministrazione, peraltro estinto con il venir meno della titolare; né in base al cosiddetto «conto di transito», su cui la banca dopo l'apertura della successione ha accreditato il corrispettivo dei titoli inoperti e i dividendi maturati; né, infine, ha ritenuto raggiunta la prova di un distinto contratto di deposito delle somme ricavate dalla liquidazione dei titoli inoperti, che autorizzasse la banca ad utilizzarle nelle more. Il tutto per precisare che la dichiarazione di successione è datata 1997.

Ancora secondo la Corte territoriale, il contratto di deposito di titoli in gestione e in amministrazione differisce dal contratto di deposito di somme di denaro in conto corrente o su libretto di deposito, in quanto, nel primo caso, la banca trae il proprio compenso unicamente dalle commissioni, né ha facoltà di utilizzare il denaro acquisito con le cedole e i diritti maturati sulle azioni, ma deve custodire i titoli ed esigere i frutti prodotti, riscuotendo premi, rimborsi e dividendi, ed ac-

creditandone gli importi al depositante.

La decisione. La Cassazione ha dunque chiarito che il punto nodale della decisione risiede nella disciplina imperativa dettata dal dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, comma 4, Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, il quale dispone che i debitori del de cuius non possano pagare le somme dovute agli eredi, se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o integrativa, con l'indicazione del relativo credito.

Si tratta di una disposizione imperativa tributaria tanto che la violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa, a carico della banca, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta, ai sensi del dlgs n. 346 del 1990, art. 53. Ove, quindi, il venir meno del titolare del rapporto contrattuale di deposito titoli in amministrazione e custodia con la banca comporti un trasferimento per causa di morte del diritto alla corresponsione delle somme, accreditata sul conto c.d. di attesa o sospeso in via temporanea, ai sensi della norma citata è precluso all'istituto di credito di pagare, prima di avere avuto la prova del verificarsi dell'adempimento fiscale.

Ne consegue, dunque, che gli interessi non sono dovuti da parte della banca, perché la stessa adempie a una norma fiscale imperativa.